



## **Decisione generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera**

del 17 marzo 2020

---

*La commissione federale delle case da gioco (CFCG),  
conformemente agli articoli 86 segg. della legge federale sui giochi in denaro del  
29 settembre 2017 (LGD)<sup>1</sup>,  
decide:*

L'accesso ai giochi in denaro svolti in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione, conformemente all'articolo 86 capoversi 1-4 LGD.

La lista dei domini da bloccare che rientrano nella competenza della Commissione federale delle case da gioco è stata modificata. La lista aggiornata è consultabile online ([www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalespiel/zugangssperren.html](http://www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/illegalespiel/zugangssperren.html)).

### *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notifica alla Commissione federale delle case da gioco (CFCG), Eigerplatz 1, 3003 Berna, (art. 87 cpv. 2 e art. 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi e i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

17 marzo 2020

Commissione federale delle case da gioco:  
Il direttore, Jean-Marie Jordan

<sup>1</sup> RU 935.51